

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2105

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHULLIAN

Disposizioni in materia di parificazione delle lingue italiana e tedesca per l'etichettatura dei prodotti messi in commercio nel territorio della provincia autonoma di Bolzano

Presentata il 19 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche in materia di etichettatura dei prodotti commerciali nella provincia autonoma di Bolzano.

La normativa nazionale vigente impone al produttore di applicare le informazioni destinate al consumatore almeno in lingua italiana. Considerato che l'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, stabilisce che «Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato», le imprese offrono prodotti in linea con la domanda locale.

Tuttavia, si evidenzia una disparità di trattamento della lingua italiana e di quella tedesca. I prodotti etichettati esclu-

sivamente in lingua tedesca di particolare interesse per la vita sociale ed economica della provincia autonoma di Bolzano sono regolarmente sequestrati e contestati da parte degli organi di controllo.

Le direttive europee all'origine delle disposizioni nazionali prevedono che le avvertenze e le informazioni siano facilmente comprensibili per i consumatori e siano riportate almeno in una lingua stabilita dallo Stato membro.

L'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge stabilisce, in attuazione del citato articolo 99 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, che qualsiasi prodotto commercializzato o comunque reso disponibile al consumatore finale o utente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano può riportare le indicazioni, le avvertenze o le informazioni obbligatorie

alternativamente in lingua italiana o tedesca o in entrambe le lingue. Tale disposizione non si applica per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici erogabili dal Servizio sanitario nazionale, posti o mantenuti in commercio in provincia di Bolzano, i quali devono essere redatti « congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca » secondo le disposizioni contenute nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Per agevolare un controllo efficace sull'immissione sul mercato di prodotti sensibili per la salute, gli Stati membri possono prescrivere che il fabbricante o il responsabile dell'immissione sul mercato nel loro territorio informi l'autorità competente in merito a tale commercializzazione, trasmettendo un campione dell'etichetta del prodotto stesso. La circolare del Ministero della salute n. 4075 del 6 marzo 2008 identifica prodotti soggetti alla procedura di notifica: prodotti destinati a un'alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169; alimenti arricchiti di vitamine e minerali di cui al regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006; alimenti già autorizzati come « *novel food* » per aggiunte funzionali di cui al regolamento (CE) n. 258/97, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, e altri. Poiché l'esame ministeriale dell'etichetta, volto ad accertare l'adeguatezza riguardo alla composizione, agli apporti giornalieri, alle proprietà rivendicate e alle indicazioni, è eseguita da funzionari dell'amministrazione centrale dello Stato, le informazioni sono da fornire almeno in lingua italiana.

Per altri prodotti sussiste invece un obbligo di notifica presso la Commissione europea. A titolo esemplificativo l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente i prodotti cosmetici, prevede una notifica obbligatoria alla Commissione europea, da effettuare da parte del responsabile per l'im-

missione sul mercato. Per altri prodotti, sono imposte eventuali notifiche al Ministero per esigenze statistiche. In questi casi i prodotti possono essere etichettati anche esclusivamente in lingua tedesca, limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano.

La marcatura CE, che indica la conformità di un prodotto, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso lato. Per prodotti soggetti alla marcatura CE, dal macchinario al giocattolo, il legislatore prevede in determinate situazioni l'intervento di un organismo tecnico notificato presso l'Unione europea. Tali organismi tecnici verificano la corrispondenza dei prodotti agli *standard* europei di sicurezza. I prodotti soggetti alla marcatura CE, e di conseguenza sottoposti facoltativamente od obbligatoriamente a valutazione da parte degli organismi di cui all'articolo 2, numero 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, potranno, con la presente proposta di legge, limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano, essere etichettati anche esclusivamente in lingua tedesca.

A causa degli spazi limitati disponibili sulle confezioni, le etichette adesive applicate da parte dei distributori locali, riportanti le informazioni tradotte in italiano, vanno a coprire le avvertenze leggibili dichiarate e garantite dal produttore in lingua originaria. I distributori si assumono, di fatto, delle responsabilità proprie del produttore, ma non hanno, tuttavia, le conoscenze tecnico-legali necessarie per poter adempiere a quanto previsto dalla legge per questo ruolo.

Le azioni poste in essere dalle autorità di controllo contro l'utilizzo esclusivo della lingua tedesca, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, ledono l'obiettivo di sostenere un alto livello di sicurezza per i consumatori di madrelingua tedesca.

L'etichettatura bilingue comporta vantaggi per i consumatori di entrambe le lingue ufficiali solamente qualora applicata su prodotti con un *design* appositamente

mente creato. Le istituzioni locali sostengono tale processo con programmi concreti. A titolo esemplificativo la Camera di commercio di Bolzano offre alle imprese che producono prodotti alimentari solidi l'accesso all'applicativo *www.foodlabelcheck.eu*, il quale propone, in seguito alla scelta degli ingredienti utilizzati da parte dell'imprenditore, una bozza di etichetta bilingue riportante le indicazioni obbligatorie di cui al regolamento 1169/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'infor-

mazione del consumatore, la dichiarazione nutrizionale e l'ammissibilità di *claims* nutrizionali per la comunicazione commerciale.

La proposta di legge in esame prevede, quale azione antiburocratica, limitatamente al territorio della provincia autonoma di Bolzano e senza effetti e obblighi per i prodotti distribuiti con indicazioni in lingua italiana, la possibilità della vendita di prodotti etichettati esclusivamente in lingua tedesca ai cittadini della Repubblica italiana di madrelingua tedesca.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Qualsiasi prodotto commercializzato o comunque reso disponibile al consumatore finale o all'utente nel territorio della provincia autonoma di Bolzano può riportare, in attuazione dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le indicazioni, le avvertenze o le informazioni obbligatorie comunque denominate, sul contenuto e sull'utilizzo del prodotto stesso, alternativamente in lingua italiana, in lingua tedesca o in entrambe le lingue.

2. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica alle specialità medicinali e ai preparati galenici, le cui etichette e i cui stampati illustrativi sono redatti congiuntamente nelle due lingue italiana e tedesca secondo le disposizioni dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modificazioni.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai prodotti la cui messa a disposizione o immissione nel mercato nazionale è soggetta all'obbligo, da parte dell'interessato, di notificare o di registrare gli stessi presso il Ministero competente.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

